

**D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3253**  
**Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione di criteri e modalità di assegnazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.g.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019»;

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19»;
- i successivi provvedimenti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto n. 6/2020;

Richiamati:

- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19», che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria e che contiene, tra l'altro, la sospensione di termini di versamento per tributi e contributi, nonché di altri adempimenti;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19»;

Ritenuto necessario dare avvio a misure di sostegno agli investimenti nel contesto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, anche al fine di evitare un'ulteriore marginalizzazione dei territori montani;

Vista la d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3088 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 <<Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani>>. Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l'annualità 2020», che, al punto 1) lettera c), dispone, per l'annualità 2020, di destinare il Fondo anche al «cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino e di conservazione degli elementi strutturali del paesaggio agrario montano»;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dare attuazione alla d.g.r. 3088/2020 tramite il sostegno alla realizzazione di interventi specifici di salvaguardia del territorio montano, anche di ausilio alle attività agricole, nonché a interventi di consolidamento e di presidio del territorio, di recupero dei terreni ai fini colturali e di tutela dal dissesto idrogeologico;

Richiamato il comma 2bis dell'art. 23 della l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che dispone che «La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattamento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contri-

buti finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità»;

Dato atto che la d.g.r. 3088/2020 demanda l'attuazione delle iniziative ivi previste a successivi provvedimenti della Giunta regionale finalizzati a definire puntualmente l'oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l'assegnazione delle risorse regionali;

Ritenuto di dare attuazione al punto 1 lettera c) della d.g.r. 3088/2020 attraverso un'iniziativa finalizzata alla promozione di:

- a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di pietrame);
- b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi tratti, ove necessario;
- c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30 anni;
- d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità e dell'integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;
- e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali, integrati con interventi sui terrazzamenti esistenti;

Ritenuto di definire, con il presente atto, le modalità e i criteri per la concessione di contributi a favore degli interventi sopra indicati, nonché i beneficiari, le spese ammissibili, le fasi del procedimento e la relativa tempistica;

Dato atto che, di concerto con la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, gli oneri finanziari di cui alla presente deliberazione, pari a € 3.000.000,00, trovano copertura sull'annualità 2020 del bilancio regionale, in coerenza con il punto 3) della d.g.r. 3088/2020, come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» per € 2.000.000,00;
- capitolo 16.01.203.11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali» per € 1.000.000,00;

Considerate le funzioni amministrative già svolte dalle comunità montane in attuazione della l.r. 31/2008 e inerenti gli interventi a sostegno dell'agricoltura nei territori montani;

Richiamata la l.r. 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

Ritenuto, per quanto sopra, di avvalersi delle Comunità Montane per la gestione dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione;

Verificata la disponibilità di UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - a garantire, da parte delle Comunità Montane della Lombardia, il supporto tecnico e amministrativo all'attuazione dell'iniziativa in argomento;

Visto l'allegato «Disciplina degli aspetti procedurali» (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione Lombardia e delle Comunità Montane;

Visto, altresì, l'allegato «Criteri e modalità» (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce gli elementi caratterizzanti del bando da approvare con decreto del dirigente regionale competente e, in particolare:

- i soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ambito territoriale di intervento;
- le categorie di intervento ammissibili;
- le tipologie di spesa ammissibili;
- la percentuale di contributo riconoscibile, rispetto alla spesa ammissibile relativa all'intervento, e l'importo massimo del contributo erogabile;
- le tempistiche del procedimento e delle relative fasi;
- i criteri di valutazione degli interventi presentati;
- i criteri per la concessione dei finanziamenti ai fini del rispet-

## Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 18 giugno 2020

to della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3 aprile 2020 e ss.mm.ii;

Visto il sopra richiamato d.l.n. 34/2020 e in particolare:

- il capo III concernente il Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio 2020 per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare all'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le in-

frastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Ritenuto necessario stabilire che:

- la misura di cui alla presente deliberazione, qualora sussistano tutti gli elementi, si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, ai fini della concessione, anche attraverso le Comunità Montane, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;

Acquisito, nella seduta del 9 giugno 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Ritenuto, in coerenza con la d.g.r.3088/2020, di demandare al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'assunzione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, in particolare:

- l'approvazione, acquisito il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, del bando per la concessione dei finanziamenti;
- l'approvazione, acquisito il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità Montane;

Visto l'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii «Provvedimenti attuativi di vantaggi economici»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di dare attuazione al punto 1 lettera c) della d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3088 mediante il sostegno finanziario alla realizzazione di:

- a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di pietrame);
- b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi tratti, ove necessario;
- c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30 anni;
- d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità e dell'integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;
- e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali integrati con interventi sui terrazzamenti esistenti;

2) di avvalersi delle Comunità Montane per la gestione dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione;

3) di approvare l'allegato «Disciplina degli aspetti procedurali» (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione Lombardia e delle Comunità Montane;

4) di approvare l'allegato «Criteri e modalità» (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce gli elementi caratterizzanti del bando che sarà approvato con decreto del dirigente regionale competente, acquisito il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

5) di stabilire che la spesa derivante dall'iniziativa, pari a € 3.000.000,00, trovi copertura sull'annualità 2020 del bilancio regionale come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» per € 2.000.000,00;
- capitolo 16.01.203.11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali» per € 1.000.000,00;

6) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:

- la misura di cui alla presente deliberazione si inquadra, qualora sussistano tutti gli elementi, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000 per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021;

7) di demandare a Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, ai fini della concessione, anche attraverso le Comunità Montane, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;

8) di demandare, in coerenza con la d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3088, al Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome, l'assunzione, nel rispetto della disciplina contenuta negli allegati A e B, degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, tra cui:

- a) l'approvazione, acquisito il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, del bando per la concessione dei finanziamenti;
- b) l'approvazione, acquisito il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità Montane;

9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A****CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE****DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROCEDURALI.**

Il presente allegato definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione Lombardia e delle Comunità Montane in ordine all'attuazione dell'iniziativa in oggetto.

**1. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

Si riepilogano a seguire le fasi principali finalizzate all'assegnazione dei finanziamenti:

- Regione Lombardia approva il bando per l'erogazione dei finanziamenti in attuazione della delibera;
- ad esito della pubblicazione del bando, le istanze di finanziamento sono presentate dai richiedenti tramite l'applicativo "Bandi on line" entro la data indicata sul bando medesimo;
- le istanze sono istruite dalle Comunità Montane nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale;
- le Comunità Montane, entro il 31 ottobre 2020, redigono e trasmettono a Regione Lombardia il provvedimento recante l'esito dell'istruttoria delle domande ammissibili secondo i criteri stabiliti nel bando, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione del beneficiario, dell'intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Con il medesimo provvedimento, sono indicate le domande non ammissibili con la specifica delle relative motivazioni;
- Regione Lombardia provvede alla redazione della graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità Montane e alla conseguente erogazione alle medesime Comunità Montane, in unica soluzione, delle risorse commisurate agli interventi finanziabili nei territori di competenza;
- le Comunità Montane provvedono all'erogazione del contributo ai singoli beneficiari con le seguenti scadenze:
  - erogazione di una prima quota pari al 50% dell'importo del finanziamento entro 30 giorni dalla data di accettazione del finanziamento da parte del beneficiario;
  - erogazione del saldo (nella misura massima del 50%) entro 45 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di conclusione dei lavori.

**2. CONCLUSIONE DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro il 31 ottobre 2021. I soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, inviano la rendicontazione delle spese sostenute alle Comunità Montane, oltre alla documentazione comprovante i lavori eseguiti.

Le Comunità Montane provvedono entro il 31 marzo 2022 a trasmettere la rendicontazione dei finanziamenti assegnati alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni, che si riserva la ripetizione delle somme eventualmente non spese.

Regione Lombardia si riserva di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi ammissibili a graduatoria e non finanziati.

**3. CONTROLLI**

La Comunità Montana effettua - direttamente o tramite personale incaricato - controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata, con le modalità e i criteri che saranno indicati nel bando di cui al punto 1.

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli di secondo livello, che dovranno riguardare almeno il 5% dei soggetti ammessi a finanziamento.

#### 4. **COMPETENZE**

Nel caso di interventi ricadenti in comuni classificati come montani o parzialmente montani, ma non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, le competenze sopra indicate sono in carico alla Comunità Montana la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune in cui ricade l'intervento.

#### 5. **AIUTI DI STATO**

In materia di aiuti di stato, le Comunità Montane verificano nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte.

**ALLEGATO B**

<b>TITOLO</b>	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE - CRITERI E MODALITÀ
<b>FINALITÀ</b>	Con l'iniziativa Regione Lombardia finanzia la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano, quali terrazzamenti e muretti a secco, oltre che interventi di ripristino di porzioni di terrazzamenti a fini colturali nonché la manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali e l'adeguamento e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque, connessi a terrazzamenti coltivati esistenti.
<b>R.A. PRS XI Lgs.</b>	Ter.9.7 RA 24. "Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)". Econ.16.1 Sviluppo e pianificazione forestale, valorizzazione dell'agricoltura di montagna e della filiera bosco-legno-energia.
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	Soggetti di natura pubblica e privata, proprietari, conduttori o possessori delle superfici oggetto di intervento:  a) proprietari, conduttori o possessori delle aree interessate; b) imprese agricole, singole o associate; c) Enti di diritto pubblico (quali Comuni, Enti Gestori di Parchi e Riserve Naturali).  L'eventuale titolo di conduzione o possesso deve essere dimostrato da adeguata documentazione resa ai sensi della legislazione vigente; resta fermo l'impegno del beneficiario alla destinazione d'uso agricolo delle aree per i 5 anni successivi alla data di avvenuta liquidazione del saldo del contributo.
<b>SOGGETTI GESTORI</b>	Regione Lombardia ha conferito le attività di gestione e attuazione del Bando alle Comunità Montane competenti per territorio ove insiste l'intervento oggetto di contributo. Nel caso di interventi ricadenti in comuni montani o parzialmente montani, ma non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, la competenza alla gestione della domanda è in carico alla Comunità Montana la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune in cui ricade l'intervento. Il Soggetto gestore è tenuto altresì a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>• verificare nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;</li> </ul>

<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 3.000.000,00, disponibili sull'annualità 2020 del bilancio regionale.
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• capitolo 9.07.203.4454 "interventi speciali a favore della montagna" per € 2.000.000,00;</li> <li>• capitolo 16.01.203.11743 "utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali" per € 1.000.000,00;</li> </ul>
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b>	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle sole spese ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro. Il dettaglio delle spese ammissibili e di rendicontazione delle stesse sarà definito nel bando approvato da Regione Lombardia.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>Gli aiuti della presente misura, qualora sussistano tutti gli elementi, sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021.</p>
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Gli interventi potranno essere realizzati unicamente nel territorio dei comuni lombardi classificati come "montani" o "parzialmente montani" ai sensi della DGR 8 maggio 2014 n. X/1794.</p> <p>Sono ammessi interventi solo nell'ambito delle superfici a prevalente destinazione agricola esterne agli ambiti urbanizzati. Sono finanziabili le seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di pietrame);</li> <li>b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi tratti, ove necessario;</li> <li>c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da parte di boschi o macchie di vegetazione, da meno di 30 anni;</li> </ol>

	<p>d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità e dell'integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;</p> <p>e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali integrati con interventi sui terrazzamenti esistenti.</p> <p>Non sono ammessi interventi che siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, statali o dell'Unione Europea.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese afferenti ai <b>lavori</b> utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi;</li> <li>• <b>spese tecniche e somme a disposizione</b>, comprese quelle di progettazione e di acquisizione di servizi professionali (max 10% dell'importo totale dell'intervento, esclusa IVA);</li> <li>• <b>IVA</b> nella misura di legge (solo nel caso in cui non possa essere recuperata).</li> </ul>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>In caso di parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
<b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	<p>La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma Bandi online, all'indirizzo <a href="http://www.bandiservizirl.it">www.bandiservizirl.it</a>.</p> <p>Il soggetto richiedente presenterà domanda di contributo per la realizzazione dell'intervento ammissibile.</p> <p>L'istruttoria delle domande verrà condotta dalle Comunità Montane competenti per territorio ove insiste l'intervento oggetto di contributo.</p> <p>Nel caso di interventi ricadenti in comuni montani o parzialmente montani, ma non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, la competenza alla gestione della domanda è in carico alla Comunità Montana la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune in cui ricade l'intervento.</p> <p>L'istruttoria delle Comunità Montane dovrà essere perfezionata entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>L'istruttoria prevede la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ad esito della quale segue la valutazione delle sole domande ritenute ammissibili.</p> <p>La verifica di ammissibilità è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo e la sua completezza documentale.</p> <p>Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione nei termini e con le modalità previsti dal Bando;</li> <li>• Completezza della documentazione prevista;</li> <li>• Sussistenza dei requisiti del Beneficiario con le disposizioni del bando.</li> </ul>



	<p>A seguito della verifica di ammissibilità delle domande verrà valutata la coerenza dell'intervento proposto con le finalità del bando.</p> <p>Le domande saranno valutate sulla base di requisiti di merito definiti dal bando, anche relativi a priorità, in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice di svantaggio attribuito ai comuni, risultante dalla DGR 9 dicembre 2019 n. XI/2611;</li> <li>• tipologia di intervento;</li> <li>• tipologia di coltura del fondo su cui viene realizzato l'intervento (vite-olivo-frutta, prato permanente, altra coltura);</li> <li>• finalità dell'intervento (sicurezza e tutela dal dissesto idrogeologico, miglioramento culturale, miglioramento paesaggistico, ecc.);</li> <li>• tipologia di beneficiario.</li> </ul> <p>In caso di parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Al termine della fase istruttoria le Comunità Montane redigeranno e trasmetteranno i provvedimenti recanti l'esito dell'istruttoria per il territorio di competenza delle domande ammissibili secondo i criteri stabiliti nel bando, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione del beneficiario, della tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Con i medesimi provvedimenti, saranno indicate le domande non ammissibili con la specifica delle relative motivazioni.</p> <p>La competente Unità Organizzativa della DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia provvederà alla formazione della graduatoria dei beneficiari sulla base dell'istruttoria svolta dalle Comunità Montane competenti per territorio.</p> <p>Sulla base della graduatoria approvata Regione Lombardia provvederà con proprio provvedimento, ad erogare alle Comunità Montane in un'unica soluzione le risorse disponibili per la liquidazione degli interventi finanziabili nel territorio di competenza.</p> <p>A seguito della pubblicazione della graduatoria i beneficiari riceveranno comunicazione di ammissibilità.</p>
<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Le Comunità Montane assumono l'impegno di spesa a favore dei beneficiari e ne dispongono la liquidazione, con le modalità e i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione di una prima quota pari al 50% dell'importo del finanziamento entro 30 giorni dalla data di accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario;</li> <li>• erogazione del saldo (50%) entro 45 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di conclusione dei lavori.</li> </ul>